



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Direzione Generale Sanità  
Direzione Generale  
Commercio, Fiere e Mercati

Data: 5/6/2006

Protocollo: HL.2006.0027733

Ai Direttori Generali  
delle AA.SS.LL. della Lombardia

Ai Direttori Sanitari  
delle AA.SS.LL. della Lombardia

Ai Direttori dei  
Dipartimenti di Prevenzione Medici  
delle AA.SS.LL. della Lombardia

p.c. Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Lombardia

L O R O   S E D I

Oggetto: Legge Regionale 3 marzo 2006 n. 6 "Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa".  
Prime indicazioni.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per i seguiti di competenza, che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 7 marzo 2006 è stata pubblicata la Legge in oggetto specificata.

Ausplicando che a livello locale vengano presi i necessari accordi con le Amministrazioni Comunali maggiormente interessate dall'insediamento di centri di telefonia in sede fissa, sia per agevolare l'iter autorizzativo delle nuove pratiche, che per l'eventuale verifica delle attività esistenti, con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti volti a semplificare e uniformare i suddetti adempimenti.

#### 1. Nuove pratiche ed attività esistenti.

Si intendono nuove attività, che devono acquisire la preventiva autorizzazione comunale e che devono rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge regionale, i Centri di telefonia che hanno iniziato o inizieranno l'attività dopo il 22 marzo 2006 (data di entrata in vigore della legge); devono essere considerati invece esistenti, quei Centri che hanno iniziato la loro attività prima di tale data anche nel caso in cui si sia verificato dopo il 22 marzo un subingresso nella gestione dei medesimi.

I Centri esistenti si devono adeguare ai requisiti di legge entro il 21 marzo 2007 e per tale motivo le amministrazioni comunali potranno richiedere alle singole ASL di verificare la rispondenza dei centri attualmente in funzione ai requisiti di cui all'articolo 8 della nuova legge, resta comunque inteso che:

a) le attività di phone center che, allo stato attuale, svolgessero anche altre attività di vendita complementari dovranno in ogni caso risultare conformi alle norme e leggi vigenti in materia igienico sanitaria (es. vendita di cosmetici o di alimenti in confezioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria);

b) qualora tali attività complementari (a seguito di controlli anche a campione effettuati direttamente dalle ASL o richiesti dai comuni) NON dovessero risultare conformi alle norme e leggi vigenti, dovranno essere adottati i provvedimenti di competenza da parte dell'amministrazione comunale anche a seguito di segnalazione della ASL;

c) l'esercizio all'interno dei phone center congiuntamente di altre attività complementari, NON sarà in ogni caso consentito a partire dal 22 marzo 2007.

## 2. Certificato igienico-sanitario.

Per semplificare l'iter autorizzativo e le incombenze dei titolari o gestori dei nuovi Centri di telefonia, si è del parere che il certificato igienico-sanitario possa essere sostituito dal parere igienico-sanitario rilasciato dall'ASL al Comune competente per territorio a seguito dell'esame della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione.

Si propone pertanto la seguente procedura:

- il titolare o gestore del Centro di telefonia presenta all'Ufficio comunale preposto, l'attestazione del bollettino di versamento della tariffa per prestazioni sanitarie prevista per il rilascio del parere igienico-sanitario, i necessari elaborati grafici e descrittivi, nonché le dichiarazioni di conformità degli impianti installati di cui all'art. 8 della legge;
- il responsabile dell'Ufficio comunale ( normalmente lo Sportello Unico per le Imprese ), valutata la completezza della documentazione, la trasmette all'ASL per l'acquisizione del parere igienico-sanitario;
- l'ASL provvede, entro 30 giorni, dal ricevimento della pratica a trasmettere all'Ufficio comunale il parere igienico-sanitario con le eventuali prescrizioni che potrebbero comportare anche la proposta di rigetto della domanda in caso di mancata possibilità di adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge;
- l'utente si rivolgerà dunque agli uffici comunali per ottenere il prescritto parere igienico sanitario in quanto l'intervento del comune, come soggetto responsabile del procedimento, appare necessario anche ai fini di un monitoraggio dell'inizio effettivo dell'attività .

## 3. Servizio igienico in uso esclusivo al personale dipendente.

Tale servizio deve essere garantito quando è prevista la presenza nel Centro di telefonia di un addetto, sia esso personale dipendente, che gestore, socio o titolare del Centro.

#### 4. Distanza dei servizi igienici.

Tale distanza non può essere fissata a priori, ma deve essere valutata caso per caso con buon senso in relazione alle varie tipologie dei fabbricati nei quali ha sede il Centro di telefonia, (per esempio una distanza di oltre 50 metri può essere ritenuta idonea in caso di Centro ubicato all'interno di un grosso complesso commerciale nel quale i servizi igienici possono essere situati sempre all'interno del fabbricato, ma dalla parte opposta allo stesso; tale distanza però potrebbe non essere ritenuta idonea in caso di servizi igienici situati in un fabbricato diverso da quello in cui è ubicato il Centro di telefonia, soprattutto in caso di percorsi all'aperto e/o attraversamento di spazi chiudibili).

#### 5. Sistemi di ventilazione e illuminazione.

Ai commi c) e d) dell'art. 8 è scritto: "sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale" e "illuminazione naturale conforme ai requisiti dei Regolamenti Locali di Igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale".

I requisiti di ventilazione e di illuminazione, in entrambi i casi, si devono intendere o naturali o artificiali, inoltre per quanto riguarda il riferimento ai requisiti dell'attività terziaria sono da intendersi quelli delle attività commerciali nella quale sono specificatamente classificati i Centri di telefonia fissa.

#### 6. Subingressi.

Ai sensi della legge regionale n° 6/2006 il subingresso non costituisce apertura di nuova attività, ma deve essere inquadrato come prosieguo di attività già esistente. Pertanto, il soggetto acquirente potrà subentrare in un centro di telefonia fissa già attivo alla data di entrata in vigore della legge, anche senza che sia avvenuta la localizzazione da parte del comune, fatta salva comunque l'applicazione della norma transitoria e quindi dovrà regolarizzarsi con le prescrizioni dettate dalla legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

#### 7. Gestione societaria.

In caso di gestione societaria dell'attività di cessione al pubblico di servizi telefonici, i requisiti morali, per le società di persone, devono essere posseduti da tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, al contrario dai soli soci accomandatari per le società in accomandita semplice.

#### 8. Revoca dell'autorizzazione.

All'articolo 9, comma 1, lett. c) si prevede la revoca dell'autorizzazione qualora entro un anno il titolare del Centro di telefonia non si sia adeguato ai disposti di legge. Considerato che per le attività già esistenti l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche dopo un anno dall'entrata in vigore della legge, tale disposto deve intendersi come cessazione immediata dell'attività qualora non vi sia il prescritto adeguamento.

#### 9. Disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività.

Qualora all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione non vi sia la disponibilità del locale ove si intende esercitare l'attività, il comune dovrà considerare la domanda


incompleta e sospendere il termine di cui all'articolo 4, comma 4 per dar modo al richiedente di integrare la domanda medesima.

Il termine massimo di sospensione coerentemente con le disposizioni statutarie e regolamentari di ciascun ente, è individuato facendo riferimento ai regolamenti comunali in materia di procedimenti amministrativi, altrimenti allo specifico regolamento comunale per la gestione dei Centri di Telefonia (se adottato dall'ente), od ancora, in mancanza, facendo riferimento al termine generale di conclusione dei procedimenti amministrativi della legge 7 agosto 1990 n° 241 pari a 90 giorni.


Trascorso il termine di sospensione la richiesta di autorizzazione dovrà essere negata ed il relativo procedimento archiviato.

Segnalando la disponibilità a fornire tutti gli eventuali chiarimenti o informazioni che dovessero rendersi necessarie, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente  
U.O. Commercio Fiere  
e Mercati  
(Dr. Paolo Mora)



Il Dirigente  
U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria  
e Veterinaria  
(Dr. Luigi Macchi)



I referenti: Dr. Gianfranco Bertani tel 02 6765 3173  
: Dr.ssa Elisabella Villa tel 02 6765 5684

